


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Direzione "Rapporti istituzionali"



PRIMO
DOSSIER
SU
AUTONOMIE SPECIALI
E
RIFORMA COSTITUZIONALE

di

Ignazio La Lumia

Palermo
18 Novembre 2004

INDICE

Presentazione Pag. 3

***Diario di una riforma costituzionale vista da
Palazzo dei Normanni Pag. 5***

Brevi considerazioni Pag. 15

Appendice:

Allegato 1..... Pag. 19

Allegato 2 Pag. 67

Allegato 3 Pag. 69

Allegato 4 Pag. 70

Allegato 5..... Pag. 74

Allegato 6 Pag. 76

PRESENTAZIONE

Il presente dossier, redatto dal dr. La Lumia che, in qualità di direttore per le relazioni istituzionali dell'ARS, ha seguito le varie fasi della vicenda relativa ai rapporti tra riforma costituzionale in discussione a Montecitorio ed autonomie speciali, è lo specchio fedele di quanto accaduto nei mesi scorsi.

Da un lato, invero, vi è stato il tentativo (un sussulto di centralismo?) di omologare realtà regionali che, per ragioni storico-culturali, etnico-linguistiche e socio-economiche, sono nate – e continuano ad esserlo – diverse; dall'altro, la pronta e coesa mobilitazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Assemblee legislative ed esecutivi) che, avvertito il pericolo, hanno fatto fronte comune a tutela della loro identità.

Si è sviluppata, quindi, con incontri, documenti e proposte concrete sotto forma di emendamenti, un'intensa opera di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità governative e delle deputazioni elette nei territori interessati; sensibilizzazione che ha dato i suoi frutti, giacché il Governo e le forze politiche (sia di maggioranza che di opposizione), resisi conto dell'insostenibilità (direi dell'antistoricità) di talune posizioni, hanno accolto, pressoché in toto, le richieste provenienti dal sistema delle autonomie speciali.

E' stata così introdotta, tra le disposizioni transitorie, la c.d. clausola di salvaguardia, in base alla quale le modifiche al Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni speciali e alle Province autonome laddove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui in atto dispongono tali enti in virtù dei rispettivi statuti.

Mi piace ricordare che la Sicilia, decana delle Regioni speciali, dopo un iniziale momento di "surplace", si è poi impegnata attivamente (approvando due specifici ordini del giorno, contattando i parlamentari nazionali eletti nell'Isola, partecipando alla elaborazione delle proposte emendative poi consegnate al Ministro Calderoli) nella difesa delle proprie storiche prerogative inquadrate nel contesto più vasto dell'ordinamento regionale differenziato riconosciuto e garantito dalla Costituzione.

Infine, desidero sottolineare un elemento formale, ma dalla valenza altamente simbolica: per la prima volta, nel corpo della Costituzione, è stata inserita, su sollecitazione dei rappresentanti della Sicilia, la dizione “Consiglio o Assemblea regionale” al posto di quella tradizionalmente usata “Consigli regionali”.

Finalmente, il legislatore costituzionale, rifacendosi alla giurisprudenza della Sovrana Corte, riconosce l’esistenza in Sicilia di un organo politico regionale di spessore parlamentare.

On. Salvo Fleres

DIARIO DI UNA RIFORMA COSTITUZIONALE VISTA DA PALAZZO DEI NORMANNI

28 Luglio 2004

La 1^a Commissione permanente “Affari Costituzionali” della Camera dei Deputati esita per l’esame d’Aula il disegno di legge n. 4862/A recante “Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione” la quale disciplina l’ordinamento della Repubblica (artt. da 55 a 138) (*V. allegato 1 pag. 19*).

Dal titolo del ddl non si evince certo la portata fortemente innovatrice del testo, che mira a ridisegnare l’assetto istituzionale fondamentale della Repubblica così come delineato dall’Assemblea Costituente nel 1947.

Ne descriviamo, sinteticamente, le parti riconducibili al nostro tema:

1. Creazione del “Senato federale della Repubblica” (sulle ceneri dell’attuale), come organo costituzionale rappresentativo degli interessi territoriali e, quindi, in tale veste, chiamato a svolgere compiti e funzioni differenti da quelli esercitati dalla Camera dei Deputati, che conserva la propria connotazione di “Assemblea politica”, dovendo il premier godere della sua fiducia.

In tal modo esce di scena il c.d. sistema bicamerale perfetto, introdotto dal Costituente, che rende gemelli i due rami del Parlamento nazionale.

Per assicurare la rappresentanza territoriale si prevede che i senatori (scesi a 252) vengano eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Ora, poiché il principio della “contestualità elettiva” fra Senato federale e Consigli regionali sembra essere uno degli elementi cardine del nuovo sistema, potrebbe verificarsi che, nell’arco di una legislatura “federale” (che, a quanto pare, non è suscettibile di interruzione), si susseguano più rinnovi dei Consigli regionali conseguenti a scioglimento anticipato.

Se ne deduce, allora, che la legislatura “federale” può comprendere più rinnovi dei Consigli regionali, la cui durata complessiva, comunque, non può eccedere i cinque anni.

In altri termini, attorno ad un organo parlamentare reso “intoccabile” dovrebbero ruotare, secondo regole stabilite con legge dello Stato, i Consigli regionali in qualità di “strutture ballerine” (art. 57 Cost.).

Probabilmente, per garantire questo meccanismo, si attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di indire le elezioni degli organi legislativi (oltre che di quelli esecutivi) delle Regioni e delle Province autonome, e di fissarne la prima riunione (art. 87 Cost.).

2. Ulteriore riforma del Titolo V della Costituzione (nella cui denominazione è aggiunto il riferimento allo Stato e alle Città Metropolitane), con l'introduzione delle seguenti novelle:

a) approvazione degli statuti speciali previa intesa con la Regione interessata. Trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento senza che l'ente abbia manifestato il proprio assenso, le Camere sono abilitate ad adottare la legge costituzionale (art. 116, primo comma Cost.);

b) abolizione per la potestà legislativa statale e regionale del vincolo degli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.);

c) attribuzione alle Regioni della potestà esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica e della polizia locale (art. 117, quarto comma, Cost.);

d) previsione della facoltà, per le Regioni, di stipulare “intese”, da ratificare con legge regionale, per il migliore esercizio delle proprie funzioni amministrative, provvedendo, ove lo si ritenga opportuno, alla istituzione di organi amministrativi comuni (art. 117, ottavo comma, Cost.);

e) introduzione, in coda al rinnovato art. 117 della Costituzione, di una clausola di salvaguardia a favore delle Regioni speciali, secondo la quale le disposizioni del suddetto articolo che abbiamo indicato ai punti b), c), e d) trovano applicazione alle stesse, laddove stabiliscano forme di autonomia più ampie;

f) previsione che un'apposita legge statale (approvata dalla Camera e dal Senato federale a maggioranza dei propri componenti) disciplini criteri e modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi regionali responsabili di inadempienze o violazioni in determinate materie specificatamente indicate all'art. 120 Cost., potere che dovrà essere attivato nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

g) inserimento dell'“interesse nazionale” come limite di merito per le leggi regionali (art. 127 Cost.).

3. Infine, una norma transitoria dispone che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le previste modifiche costituzionali si applichino anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così facendo, verrebbe ad essere abrogata, di fatto, la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

3 Agosto 2004:

Si avvia alla Camera la discussione generale del disegno di legge.

Nello stesso giorno, dinanzi alla prospettiva di una sostanziale equiparazione del regime differenziato a quello ordinario, i Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, riunitisi a Trieste nella sede del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia, sottoscrivono un ordine del giorno con il quale le autonomie speciali, nell'evidenziare, punto per punto, gli aspetti della riforma ritenuti pregiudizievoli delle loro tradizionali competenze, assumono l'impegno di avviare, a livello istituzionale e governativo, idonee iniziative volte a far sì che il legislatore nazionale, resosi conto della gravità del vulnus, provveda ad apportare al testo le opportune correzioni (*Vedi Allegato 2 pag. 67*).

10 Agosto 2004:

L'Assemblea regionale siciliana approva all'unanimità, nella seduta n. 235, l'ordine del giorno n.414 (primo firmatario l'on. Fleres) che, nel recepire il documento di Trieste, dà mandato al Presidente dell'Assemblea di promuovere, anche in raccordo con il Presidente della Regione, ogni opportuna iniziativa diretta "a salvaguardare la storica specialità dell'autonomia siciliana nell'ambito dell'ordinamento regionale differenziato riconosciuto e garantito dalla Costituzione italiana" (*V. Allegato 3 pag. 69*).

7 Settembre 2004:

Si tiene a Roma, nella sede decentrata del Friuli-Venezia Giulia, un'altra riunione dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, allargata ai Presidenti dei rispettivi esecutivi.

Per l'Assemblea regionale siciliana interviene il Vicepresidente vicario della stessa, on. Fleres.

Vengono concordati alcuni emendamenti da sottoporre all'attenzione del Ministro per le riforme istituzionali, on. Roberto Calderoli.

Essi propongono in estrema sintesi:

- il mantenimento, in capo a ciascuna Regione speciale, del potere di indire le elezioni degli organi regionali, demandando a specifiche norme di attuazione il compito di disciplinare, in via transitoria (ossia sino all'adeguamento dei rispettivi statuti) le modalità di applicazione del principio di contestualità fra elezioni regionali ed elezioni del Senato federale;

- la garanzia che le Camere, prima di procedere all'approvazione (o modifica) definitiva degli Statuti speciali, acquisiscano il voto favorevole dei Consigli regionali interessati;

- ripristino della clausola di salvaguardia con riferimento a tutte le nuove competenze statali previste dal progetto di riforma (come ad esempio l'attribuzione allo Stato della potestà esclusiva in materia di tutela della salute, ovvero l'adozione del controllo di merito) (*V. allegato 4 pag. 70*).

Il Ministro Calderoli, alla fine dell'incontro con i rappresentanti regionali (cui prende parte anche il Ministro per gli affari regionali, on. La Loggia) svoltosi subito dopo, fornisce ampie rassicurazioni sul recepimento delle suddette proposte.

13 Settembre 2004:

Riprende a Montecitorio la discussione generale.

Il Ministro Calderoli, intervenendo su richiesta dell'opposizione al fine di chiarire e precisare il percorso della riforma, conferma quanto dichiarato alla stampa. In particolare, dice: <<Nel corso dell'esame in Commissione era stato introdotto un emendamento che finiva veramente per mettere a rischio la specificità di quelle regioni e di quelle province. Credo che nessuno all'interno della maggioranza volesse danneggiare o mettere in discussione tali principi e pertanto, quello che sarà il contenuto di questa riforma sarà applicabile alle regioni e province a statuto speciale, nei limiti che tutto ciò comporti una maggiore forma di autonomia>>. (sed, n. 505).

14 Settembre 2004:

In Sicilia, si fa interprete di questa situazione l'on. Fleres che, nella seduta dell'A.R.S. n. 236, dà notizia di avere inviato una lettera ai deputati siciliani ed ai parlamentari di Camera e Senato eletti nell'Isola, lettera nella quale, dopo avere rappresentato il serio rischio di "omologazione" che corrono le prerogative autonomistiche delle Regioni a statuto speciale ed, in particolare, della Sicilia promotrice, a suo tempo, dell'ordinamento differenziato poi inserito in Costituzione, fa appello alla loro sensibilità istituzionale affinché, in sede parlamentare, "la questione sia non solo conosciuta, ma anche affrontata, con l'interesse e la passione dovuta, così da assicurare che, come richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome, nessuna delle scelte costituzionali che verranno compiute possa non tener conto delle ragioni storiche, politiche, sociali, culturali ed economiche delle nostre popolazioni e delle istituzioni che le rappresentano".

A tale iniziativa si associano l'on. Ortisi, il quale propone di dedicare all'argomento, stante la sua rilevanza storico-politica oltre che istituzionale, un'apposita sessione straordinaria da concordare nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari; e l'on. Capodicasa che, in qualità di Vice Presidente della Commissione per la revisione dello Statuto, sottolinea l'opportunità di convocare una riunione della Commissione stessa al fine di procedere all'esame della documentazione in atto pendente alla Camera dei Deputati e, eventualmente, di stilare un documento tecnico-politico da portare al vaglio dell'Aula.

Il Presidente dell'ARS, nel condividere le preoccupazioni e le istanze prospettate, fa presente che tale tema potrà essere affrontato, in tempi ravvicinati, nel medesimo contesto della riforma dello Statuto, che si trova già all'ordine del giorno.

20 Settembre 2004:

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto incontra vari esponenti della Deputazione siciliana presente al Parlamento nazionale per discutere le tematiche costituzionali di riforma delle autonomie regionali all'ordine del giorno della Camera, allo scopo di tutelare, con le più appropriate iniziative, la specialità della Regione siciliana.

21 Settembre 2004:

L'Assemblea regionale siciliana, dopo ampia discussione cui partecipano esponenti tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, approva all'unanimità, nella

seduta n. 238, l'ordine del giorno unitario n. 440 (*V. allegato 5 pag. 74*), contenente le seguenti linee-guida da rassegnare ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia:

1. Riaffermazione del principio di natura pattizia nei rapporti tra Stato ed Autonomie speciali;
2. Rispetto della potestà decisionale esclusiva in materia elettorale propria della Regione siciliana;
3. Attuazione del federalismo fiscale in modo equo e solidale;
4. Esclusione di qualsiasi controllo di merito sulla legislazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;
5. Previsione di una clausola di salvaguardia, analoga a quella di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Nella sessa giornata, la Camera dei Deputati avvia l'esame delle modifiche al titolo V della Costituzione.

L'art. 116, primo comma, della Costituzione (concernente la procedura per l'adozione degli statuti speciali) viene emendato nel senso indicato dalle Regioni a statuto speciale.

Si prevede, infatti, che sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, i Consigli possano manifestare il proprio diniego, entro tre mesi dalla trasmissione dello stesso, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Decorso infruttuosamente tale termine, le Camere potranno adottare la legge costituzionale.

22 Settembre 2004:

A Montecitorio si tiene un incontro tra i deputati nazionali eletti nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome ed i vertici di queste (Presidenti regionali e provinciali e Presidenti delle relative assemblee).

A guidare la deputazione siciliana è l'on. Fleres, il quale, a conclusione del summit, dichiara: <<Il comportamento unanime di tutte le forze politiche presenti all'A.R.S. e dei deputati alla Camera ha permesso di evitare che l'autonomia speciale della Sicilia e quasi sessant'anni di storia venissero cancellati con un colpo di penna del Parlamento nazionale.

Con i Presidenti delle Regioni e delle Assemblee legislative autonome abbiamo, inoltre, convenuto di mantenere aperto il tavolo di confronto con i parlamentari nazionali, affinché la nostra situazione sia costantemente monitorata fino alla conclusione del dibattito e anche dopo nelle fasi di attuazione della riforma.

Considero, pertanto, positiva la missione romana, anche se non tutti i nodi sono stati ancora sciolti.>>.

24 Settembre 2004:

La Camera approva le modifiche all'art. 117 Cost., che riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

E' soppresso, così come suggerito dalle Autonomie speciali, il comma in base al quale solo alcune specifiche disposizioni del novellato art. 117 trovavano applicazione nei confronti delle Regioni speciali, ove avessero previsto forme di autonomia più ampie rispetto alle attuali.

29 Settembre 2004:

E' approvato il nuovo testo dell'art. 118 Cost. che, al terzo comma, prevede la "costituzionalizzazione" della Conferenza Stato-Regioni.

Viene modificato il secondo comma dell'art. 120 Cost. nel senso che il potere sostitutivo spetta allo Stato (e non più al Governo) il quale è chiamato ad esercitarlo nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

30 Settembre 2004:

Viene reintrodotta, nel corpo dell'art. 127 Cost., il limite dell'interesse nazionale, per cui il Governo, qualora la Regione non ottemperi al suo invito di rimuovere entro 15 giorni le disposizioni legislative pregiudizievoli, è autorizzato, nei successivi 15 giorni, a sottoporre la questione al Parlamento in seduta comune che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. L'eventuale annullamento della legge regionale o di parte di essa è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Viene introdotto il ricorso alla Corte Costituzionale da parte degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane)(art. 127 bis).

E' eliminato, con la soppressione del terzo comma dell'art. 116 Cost., l'istituto della "specialità diffusa".

Viene attenuato il principio simul stabunt, simul cadent, previsto dall'art. 126 Cost., stabilendo che la morte o l'impedimento permanente del Presidente della Regione non comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso, sarà lo Statuto regionale a disciplinare la successione.

5 Ottobre 2004:

La Camera vara il Senato Federale (art. 57 Cost.), che risulta composto da 252 senatori; alla sua attività sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni Regione (eletto da ciascun Consiglio o Assemblea regionale) ed un rappresentante delle Autonomie locali (eletto da ciascun Consiglio delle autonomie locali).

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio o Assemblea regionale.

Questa disposizione va letta in connessione col nuovo secondo comma dell'art. 60 della Cost. (<<I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica>>) e col nuovo secondo comma dell'art. 63 Cost. (<<Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza>>).

Conseguentemente, scompare il riferimento alla durata fissa del Senato e all'obbligo di allineamento a questa della legislatura regionale.

In sostanza, viene ribaltato il criterio della contestualità elettiva come uscito dalla Commissione: non saranno più i Consigli regionali ad adeguarsi al mandato dei senatori federali, ma sarà questo a rapportarsi alla durata dei primi. Per cui, potranno aversi elezioni suppletive dei senatori nel caso di scioglimento anticipato di un'Assemblea regionale.

Ricordiamo che, attualmente, i Consigli delle Regioni ordinarie si rinnovano ogni cinque anni (art. 3 l. 17.2.1968, n. 108).

Nelle Regioni speciali la durata della legislatura è fissata in cinque anni dai rispettivi statuti.

Ne discende che, ove il legislatore costituzionale (per le Regioni speciali) ovvero il legislatore ordinario (per quelle di diritto comune) stabilisse una diversa durata varierebbe contestualmente ed automaticamente il mandato dei senatori.

7 Ottobre 2004:

In sede di esame delle modifiche all'art. 87 della Costituzione, viene soppresso il potere del Presidente della Repubblica di indire le elezioni degli organi legislativi ed esecutivi regionali e provinciali e di fissarne la prima riunione.

E' la logica conseguenza di quanto deciso in precedenza.

14 Ottobre 2004:

Nella seduta pomeridiana la Camera approva le disposizioni transitorie.

Rileva ai nostri fini:

- a) che le modifiche apportate al titolo V della Costituzione (artt. 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 128, 131 e 133) si applicano subito dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale;
- b) che la contestualità elettiva tra Senato federale ed Assemblee regionali e provinciali opera a decorrere dalla seconda legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale, ossia dal 2011 o dal 2016 a seconda che il procedimento di revisione costituzionale (doppia lettura conforme ad intervallo non minore di tre mesi ed eventuale referendum confermativo) si esaurisca o meno nel corso della presente legislatura (la XIV).

Le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica che fissa la prima riunione del Senato federale; conseguentemente le Assemblee regionali e provinciali in carica alla data delle elezioni sono sciolte. Tale allineamento vale soltanto per la "legislatura di partenza";

- c) che le funzioni attribuite dalla Costituzione ai Consigli delle autonomie locali sono esercitate dai Consigli regionali e provinciali fino alla data di istituzione di tali organi;

d) che le novellate disposizioni di cui al titolo V si applicano anche alle Regioni a statuto ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, laddove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui già dispongono (c.d. clausola di salvaguardia).

Mentre le altre disposizioni costituzionali “che interessano le Regioni” si applicano anche alle Autonomie speciali sino all’adeguamento dei rispettivi statuti.

15 Ottobre 2004:

Viene approvata la disposizione transitoria secondo la quale, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale, le leggi dello Stato provvederanno alla realizzazione del federalismo fiscale ed all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

Infine, la Camera dei Deputati, dopo le dichiarazioni di voto e numerosi interventi a titolo personale, approva il progetto di riforma costituzionale con 295 voti favorevoli e 202 voti contrari (***V. allegato 6 pag. 76***).

Da sottolineare che, in sede di coordinamento formale, viene introdotta, laddove necessario, l’espressione <<Consiglio o Assemblea regionale>> al posto di quella generica <<Consigli regionali>> che può prestarsi ad equivoci interpretativi. Viene così accolta una richiesta avanzata dai deputati siciliani presenti a Montecitorio su impulso dell’on. Fleres.

BREVI CONSIDERAZIONI

A ben vedere, il legislatore costituzionale ha recepito, in buona sostanza, le argomentate richieste provenienti dal mondo delle Autonomie speciali.

Infatti, il disegno di legge licenziato per la seconda lettura:

- 1) introduce, in ordine alla procedura di revisione degli statuti delle Regioni a regime differenziato, lo strumento collaborativo dell'intesa tra Stato e Regione da esercitare - a quanto è dato capire - sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione.

Invero la novella dell'art. 116 della Costituzione, pur non realizzando quel rapporto di natura pattizia invocato all'unisono, tuttavia costituisce un grosso passo in avanti rispetto all'attuale situazione che assegna all'ente regionale un ruolo meramente consultivo (v. art. 41 ter dello Statuto siciliano e le analoghe norme degli altri statuti speciali).

Essa, infatti, è portatrice di una novità sostanziale: senza accordo tra le parti interessate si arresta il procedimento di modifica statutaria.

La norma ci sembra, invece, carente sotto il profilo procedurale.

Non è chiaro, invero, tra quali organi vada stipulata l'intesa, ossia se esclusivamente a livello parlamentare, ovvero se debbano partecipare, almeno nella fase preliminare (in sede di configurazione della "proposta di intesa"), anche gli esecutivi nella persona dei rispettivi rappresentanti.

Infatti, il nuovo art. 116 usa la dizione "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata"; il che autorizza a pensare che dovrebbe intervenire il Presidente della Regione o della Provincia autonoma il quale, secondo statuto (per la Sicilia art. 21, primo comma), rappresenta la stessa.

Per completezza di informazione, ricordiamo che tale questione era stata segnalata (in sede di discussione dell'art. 33 del ddl C. 4862/A e dei relativi emendamenti: cfr. resoconto della seduta n. 511 del 21.9.2004) dall'on. Cristaldi, ex-Presidente dell'A.R.S., il quale aveva chiesto alla Commissione (senza purtroppo ottenere risposta) di specificare chi fossero gli interlocutori per il raggiungimento dell'intesa, proprio al fine di evitare il rischio di futuri contenziosi.

Probabilmente gli aspetti procedurali saranno chiariti con norme di attuazione e nei regolamenti parlamentari;

- 2) cancella la c.d. "contestualità elettorale affievolita" tra Senato federale e Consigli regionali, per cui sarà il mandato dei senatori a rapportarsi alla durata della legislatura regionale e non viceversa; cade così il previsto potere del Presidente della Repubblica (che veniva a ledere le competenze delle Regioni speciali) di indire le elezioni dei Consigli (oltre che dei Presidenti delle Regioni) e di fissarne la prima riunione.

Solamente all'inizio (ossia a partire dalla seconda legislatura successiva all'entrata in vigore della riforma costituzionale) è previsto l'obbligatorio allineamento tra Senato federale ed Assemblee regionali e provinciali;

- 3) ripristina (art. 54 del ddl) la c.d. "clausola di salvaguardia" (attualmente sancita dall'art. 10 della l. c. 3/2001), in base alla quale, sino a quando non verranno adeguati i rispettivi statuti, le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni speciali ed alle Province autonome nella misura in cui prevedano forme di autonomia più ampie di quelle già possedute.

Sorge, a questo punto, il problema se il limite dell'interesse nazionale introdotto nell'art. 127 della Cost. (o meglio reintrodotta perché esso vigeva nel testo precedente alla modifica di cui alla l.c. 3/2001) si estenda anche alle Regioni speciali.

Secondo la nuova formulazione, il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, invita la Regione ad abrogare le disposizioni lesive entro 15 giorni dalla loro pubblicazione; in caso di inerzia del Consiglio, nei successivi 15 giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune il quale, entro gli ulteriori 15 giorni, può deliberarne l'annullamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il relativo decreto è adottato, entro 10 giorni, dal Presidente della Repubblica.

Ritorna così, con una procedura più articolata e più incisiva, quel limite di merito per le leggi regionali (inteso dagli studiosi come mezzo per valutare la conformità della legislazione regionale ai <<valori fondamentali dell'ordinamento>>), peraltro mai attivato dal Governo, ma in compenso utilizzato dal legislatore statale, con l'autorevole avallo della Corte Costituzionale (cfr., in particolare, sent. n. 177/1988), come ulteriore (e generale: una sorta di passe-partout) limite di legittimità alla competenza regionale. Il che appare obiettivamente una contraddizione nel momento in cui si propone di aggiungere all'art. 114 della Cost. che Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (ossia gli enti territoriali costitutivi della Repubblica) <<esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà>>.

In altri termini, leale collaborazione, sussidiarietà e potere di supremazia del Governo appaiono difficilmente conciliabili in un ordinamento a carattere paritario.

Orbene, l'esperienza insegna che a risolvere il suddetto problema (applicabilità o meno del giudizio di merito alle autonomie speciali) verrà chiamata la Corte Costituzionale (se e quando la riforma costituzionale entrerà in vigore) la quale – giova ricordarlo – a proposito del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Cost. ha avuto modo di precisare che

esso, limitatamente alle forme di autonomia più ampie attribuibili in forza della c.d. “clausola di salvaguardia o di favore” (art. 10 l.c. 3/2001), opera anche nei confronti delle Regioni speciali, ma dal momento in cui avverrà il concreto trasferimento alle stesse delle ulteriori funzioni ai sensi dell’art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche (sent. n. 236/2004).

Si segnala, infine, che diviene obbligatoria, anche per le Regioni ad autonomia differenziata, l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali (art. 123, comma quarto, Cost.), giacché si prevede che esso, oltre a svolgere compiti di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali, elegga un proprio rappresentante al Senato federale (art. 57, comma sesto, Cost.) e venga sentito da ogni Consiglio o Assemblea regionale, allorquando questi ultimi siano chiamati ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge di competenza del Senato federale.

Un’ultima notazione: lascia perplessi la disposizione, relativa al federalismo fiscale, che rinvia di tre anni l’attuazione dell’art. 119 Costituzione. Invero, senza un quadro certo e preciso delle risorse finanziarie disponibili è difficile attuare qualsiasi riforma, specie poi una di tipo costituzionale così vasta ed impegnativa.

APPENDICE

N. 4862-72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162
1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964
2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994
3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639
3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 28 luglio 2004

(Relatore: **BRUNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 4862

**APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 25 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2544)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**FINI**)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

(**BOSSI**)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(**BUTTIGLIONE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 marzo 2004*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 72, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

n. 113, d'iniziativa del deputato BIELLI

Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa recante « Modificazioni ad articoli della parte seconda della Costituzione » è stato approvato, in prima deliberazione, con modificazioni, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004 ed il suo esame è stato avviato il 7 aprile scorso dalla I Commissione (Affari Costituzionali), ove si è proceduto all'abbinamento con le altre proposte di legge costituzionale recanti modifiche ai medesimi articoli della parte seconda della Costituzione oggetto di novella da parte del disegno di legge governativo. Tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati nell'ambito di tali progetti di legge ed attesa l'esigenza di procedere a una compiuta attività istruttoria, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento ai seguenti quattro argomenti: la forma di governo, il Senato federale, i rapporti tra lo Stato e le Regioni e il sistema delle garanzie. Lo svolgimento delle audizioni ha avuto luogo dal 18 maggio al 23 giugno 2004 e, complessivamente, sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Successivamente, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dal Senato, con riferimento al quale sono stati presentati circa 430 emendamenti. Entrando

nel merito dei contenuti dell'articolato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, occorre premettere che esso prefigura un intervento di riforma di ampio respiro, trattandosi di un testo recante 43 articoli, volti a sostituire o a modificare più della metà degli 80 articoli che compongono la Parte seconda della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica. A fini di maggior chiarezza espositiva, si darà conto di tale testo procedendo per temi omogenei, piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli, illustrando, di volta in volta, successive modifiche conseguenti alle proposte emendative approvate dalla I Commissione in sede referente.

Il testo in esame conferma la preferenza per un sistema bicamerale, superando tuttavia il tradizionale « bicameralismo perfetto », attraverso l'introduzione di una differenziazione tra le due Assemblee con riguardo sia alla loro composizione sia alle loro funzioni. In particolare, la Camera dei deputati muta, quanto a struttura, soltanto nel numero, passando da seicentotrenta a cinquecento componenti, oltre i dodici eletti nella circoscrizione Estero. A tale proposito, va rilevato come il nuovo articolo 56 della Costituzione approvato dal Senato prevedesse, in realtà, una riduzione dei deputati a quattrocento unità che, tuttavia, ad una più approfondita valutazione effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, si è ritenuta eccessiva, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di un'adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori. Un'analogha correzione è stata apportata, per le medesime ragioni,

anche con riguardo al numero dei senatori, la cui consistenza numerica, in un primo tempo ridotta dal Senato da trecentoquindici a duecento unità, è stata successivamente riportata ad un numero pari a duecentocinquantadue senatori. Tale ramo del Parlamento, peraltro, muta la sua denominazione in Senato federale della Repubblica, così da costituire l'organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto di riforma in esame e l'organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative delle autonomie e dello Stato. Il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione dispone che, quanto a modalità di elezione, i senatori sono eletti su base regionale e che di tale consesso continuano a fare parte i sei senatori eletti nella circoscrizione estero, unitamente ai senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica e a quelli di nomina presidenziale. Il numero di questi ultimi, tuttavia, non può essere superiore a tre, come dispone una novella apportata all'articolo 59 della Costituzione. La connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, che il testo in esame individua come elemento che garantisce la "rappresentanza territoriale" dei senatori, è individuata, tra l'altro, negli stessi requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo: in ciascuna regione, infatti, sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali o locali, all'interno della regione, oppure sono stati eletti deputati o senatori nella Regione ovvero che risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. In tale contesto, si è peraltro ritenuto opportuno procedere, modificando il testo approvato dal Senato, anche all'allineamento del requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, riducendolo da quaranta a venticinque anni di età. Il sistema elettorale del Senato, rimesso alla legge dello Stato, deve comunque « garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori ». Si prevede inoltre che l'elezione del Senato sia contestuale con l'elezione dei consigli re-

gionali e che l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali dia vita ad una legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato avvenga contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. A completamento di tale disposizione, la I Commissione ha altresì previsto, introducendo un nuovo comma al testo dell'articolo 60 della Costituzione, che ove, in caso di guerra, si proceda alla proroga del Senato, sono prorogati anche i Consigli regionali in carica. Più in generale, i rapporti tra Senato federale e dimensione regionale sono sottolineati da varie disposizioni concernenti l'organizzazione interna e le attività dell'organo, oltre che dalle norme sul procedimento legislativo e dalla valutazione delle leggi regionali sotto il profilo dell'interesse nazionale, di cui si dirà più avanti. Il testo dispone, tra l'altro, che i Presidenti delle Giunte regionali sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta e, reciprocamente, che anche i senatori espressi da una regione hanno il diritto di essere sentiti dal rispettivo consiglio regionale. Si prevede altresì che le proposte di legge presentate da più regioni in coordinamento tra loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento e che il Senato federale esprima il parere sullo scioglimento del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione. Viene soppresso conseguentemente, il riferimento costituzionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Infine, rispetto all'articolato licenziato dal Senato, dal nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione è stato espunto il sesto comma, recante la disposizione riferita al mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e gli organi della corrispondente regione. Va comunque rilevato come rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costitu-

zionali o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica, che è rimessa all'apposita « Assemblée della Repubblica », composta dai componenti delle due Camere ed integrata dai Presidenti delle Giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai Consigli regionali anche in rappresentanza degli enti locali. I Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale e di un sesto dei membri del Consiglio superiore della magistratura. In relazione a tale adempimento va, tuttavia, segnalata una rilevante modifica introdotta dalla I Commissione rispetto al testo degli articoli 104 e 135 della Costituzione approvato dall'altro ramo del Parlamento, atteso che è stata riportata anche in capo alla Camera dei deputati la competenza in materia di elezione dei membri di tali organi che, secondo la Costituzione vigente, spetta al Parlamento in seduta comune. Quanto alle modalità di funzionamento delle Camere, rispetto al nuovo testo dell'articolo 64 della Costituzione approvato dal Senato, si è inteso uniformare il *quorum* per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, che è ora pari, per entrambe le Assemblee, alla maggioranza assoluta dei componenti, con la conseguenza di ripristinare quanto attualmente già previsto in proposito dalla vigente Carta Costituzionale. Più in generale, in sede referente si è voluta espungere l'ulteriore differenziazione che il Senato aveva introdotto con riferimento alla validità delle deliberazioni delle due Assemblee, non essendo più prevista a tale fine la presenza dei due quinti dei componenti del Senato. Resta quindi confermato l'ordinario requisito della presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni, che viene tuttavia corretto dall'ulteriore vincolo della necessaria presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto « statuto dell'opposizione », in

linea generale si è ritenuto opportuno non irrigidire, tramite un'apposita menzione nella Carta Costituzionale, il rinvio ai regolamenti parlamentari per la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, specificando altresì che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia non ricomprende la Commissione mista paritetica e il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e quarto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione. Un ulteriore intervento correttivo rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riguardato la soppressione della disposizione che rimetteva al regolamento del Senato federale la garanzia dei diritti delle minoranze, in considerazione del fatto che tale Assemblée non è configurata come una « Camera politica ». Resta ferma comunque l'introduzione della figura del « Capo dell'opposizione », le cui prerogative e la cui modalità di elezione dovranno essere definiti dal regolamento della Camera dei deputati. Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia oggetto di una novella che è volta a precisare che « ogni deputato o senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ». Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, in luogo del *quorum* dei tre quinti dei componenti previsto dal testo approvato dal Senato, per la sola Camera dei deputati.

Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che anche le modifiche apportate all'articolo 70 della Costituzione sono dirette alla già menzionata finalità consistente nel superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, in virtù del quale

ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il testo in esame introduce infatti nell'ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (anch'esse abbreviate nella procedura), leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l'altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti (e dimezzati per le leggi di conversione di decreti-legge) e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente. Al fine di individuare la Camera competente, vige un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Il Senato federale, invece, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per determinate materie di particolare rilievo resta, tuttavia, ferma la procedura bicamerale. A tale proposito, va comunque precisato che per assicurare maggiore celerità ai lavori parlamentari, evitando il tradizionale fenomeno della *navette*, si prevede che, ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee convocano una Commissione mista paritetica incaricata di redigere, in ordine alle disposizioni controverse, un testo che non è emendabile e che è sottoposto al voto delle due Assemblee. Il procedimento bicamerale si applica all'esame dei disegni di legge concernenti: la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, la tutela della concorrenza, le

funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato e una serie di casi, partitamente elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato o della Repubblica. Il medesimo procedimento legislativo si applica anche ad altre materie previste in vari parti del nuovo testo costituzionale (determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare; indennità spettante ai membri delle Camere; principi in materia di esercizio del potere sostitutivo di atti delle regioni). Quanto alle modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo, è stato in primo luogo disposto che l'esame dei disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma primo periodo, sia di competenza della Camera dei deputati. La novità di maggiore rilievo riguarda tuttavia il procedimento legislativo cosiddetto « a prevalenza Senato », rispetto al quale è stato previsto che laddove il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale deliberi di non accogliere le modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Tenuto conto che l'unica Assemblea con la quale il Governo intrattiene un rapporto fiduciario è la Camera dei deputati, la disposizione da ultimo citata ha inteso riconoscere a tale Assemblea la possibilità di divenire la sede decisionale di ultima istanza anche con riferimento a materie ricomprese nell'ambito della competenza prevalente del Senato ma che possono essere di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione del programma di Governo.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo è da segnalare l'inclusione, nell'ambito delle materie su cui la

funzione legislativa è esercitata con procedimento bicamerale, anche dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali sull'armonizzazione della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e le norme generali sulla tutela della salute. Contestualmente, sono stati invece esclusi dall'esame bicamerale i progetti di legge concernenti l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione.

Occorre rilevare che le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi proporzionalmente alla composizione delle due Camere. La decisione adottata non è sindacabile. In proposito, si fa presente che una ulteriore modificazione apportata in sede referente all'articolo 13 riguarda la soppressione della parola « legislativa », al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli *interna corporis acta*.

Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo ministro « determina » (non più « dirige », come nel testo vigente della Costituzione) la politica generale del Governo e « garantisce » (non più « mantiene ») l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata. Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo

Primo ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del *premier* da parte dell'elettorato. La candidatura alla carica ha luogo, infatti, mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati. La legge elettorale dovrà comunque disciplinare l'elezione dei deputati « in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro ». L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti « sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati ».

Quanto ai rapporti con il Parlamento, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, il circuito fiduciario non viene meno, ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati, nella forma della cosiddetta « fiducia implicita ». Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro illustri il programma del Governo alle Camere e sia tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo, consiste nell'attribuzione al Primo ministro della facoltà di chiedere, assumendosene la esclusiva responsabilità, al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione. Il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, anche nei casi di

morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo Ministro ovvero nel caso in cui la Camera dei deputati approvi una mozione di sfiducia. La mozione, che non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Essa in caso di approvazione obbliga il Primo ministro alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera dei deputati, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo ministro. A tale proposito, è stato invece previsto che, in ogni altro caso in cui il Presidente della Repubblica sia tenuto a decretare lo scioglimento dell'Assemblea politica, tale procedura non è attivabile ove, entro dieci giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e di consistenza non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. È da notare, quindi, come in tutte le ipotesi esposte, la presentazione della mozione permette alla Camera di provocare la sostituzione del Primo ministro, non consentendo comunque il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.

La Commissione ha inoltre provveduto ad espungere dal testo approvato dal Senato la modifica apportata all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni d'inchiesta bicamerali (e quindi istituite con legge approvata dalle due Camere) i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie indagini. Si è in tal modo inteso sanare un *vulnus* nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette « monocamerali », atteso che le stesse risultavano prive di adeguati strumenti operativi e di indagine.

Con riferimento al Presidente della Repubblica, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il *quorum* richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e composta dai membri delle due Camere, dai delegati eletti dai consigli regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun consiglio, dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero ulteriore di delegati eletti dalle regioni (un delegato per ogni milione di abitanti), scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana. Il *quorum* per l'elezione è modificato prevedendo che occorra la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica nei primi quattro scrutini e, dopo il quarto, la maggioranza assoluta (oggi si prevede la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta). Il nuovo articolo 87 della Costituzione enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo vigente esso precisa che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della Nazione. Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di indire le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali, nonché dei Presidenti e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano. È altresì attribuita alla competenza del Capo dello Stato, sentiti i Presidenti di Camera e Senato, la nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché quella del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al contempo, viene meno il tradizionale potere presidenziale consistente nell'autorizzazione della presentazione

alle Camere dei disegni di legge governativi e di nominare i ministri, mentre — come si è detto — la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale. Un'ulteriore innovazione introdotta dal testo in esame è la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti presidenziali, quali, il rinvio delle leggi alle Camere per il riesame, l'invio di messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, nel numero massimo di tre, la nomina dei giudici costituzionali di sua competenza, ridotti a quattro, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi del già illustrato articolo 88 della Costituzione, la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e altre nomine attribuite dalla legge alla sua esclusiva competenza.

Anche il titolo V della parte seconda della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche. In particolare, il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è riformulato escludendo gli « obblighi internazionali » dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo il disegno di legge, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari. Alla potestà esclusiva dello Stato viene riservata, con una modifica introdotta al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la definizione delle norme generali sulla salute, mentre al terzo comma del medesimo articolo, che indica le materie rispetto alle quali è individuata una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale si stabilisce che lo Stato e le regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è quindi introdotto il riconoscimento in capo alle regioni della potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti

scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, della definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione e, infine, della polizia locale. Resta comunque ferma la competenza esclusiva delle regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. All'ottavo comma dell'articolo 117, si consente poi alle regioni di stipulare « intese » tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni, eventualmente individuando organi comuni, dei quali è specificato il carattere « amministrativo ». L'articolo 118 della Costituzione è quindi riformulato ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni e prevenendo, nell'ambito del principio di sussidiarietà, un esplicito riconoscimento per gli « enti di autonomia funzionale ». La disciplina dei rapporti tra Stato e regioni è infine completata con la previsione, all'articolo 120 della Costituzione, che una legge statale disciplini, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Va precisato che, in caso di mancato rispetto, da parte degli organi degli enti territoriali, delle predette finalità, viene confermata la titolarità del potere sostitutivo in capo al Governo, esercitabile secondo le modalità stabilite dalla legge. La Commissione ha inoltre introdotto una novella al vigente articolo 123 della Costituzione, espungendo il riferimento, da considerarsi oramai desueto a seguito dalla precedente riforma del titolo V, all'opposizione del visto da parte del Commissario del Governo sulle leggi di approvazione degli statuti regionali.

L'articolo 127 della Costituzione contempla, invece, l'interesse nazionale quale limite di merito per le leggi regionali, legittimando il Governo a sollevare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto da parte della legge stessa, o di una sua parte, dell'interesse nazionale. Su tale questione è chiamato a pronunciarsi, entro i successivi trenta giorni, il Senato federale che, qualora condivida la valutazione del Governo, può rinviare la legge alla Regione, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti e indicando le disposizioni pregiudizievoli. In tal caso, qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non provveda a rimuovere le disposizioni censurate, il Senato federale, entro ulteriori trenta giorni e sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare l'intera legge o sue disposizioni. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha introdotto un termine, pari a quindici giorni, entro il quale il Capo dello Stato può emanare il conseguente decreto di annullamento. Sotto altro profilo, a Roma, come capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto della Regione Lazio, mentre il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato. Si prevede poi che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale debbano essere adottati, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata; è soppressa la previsione, oggi recata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che possano estendersi forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, diverse da quelle a statuto speciale. Sono infine modificate le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale. Fermo restando il numero complessivo dei

giudici, fissato a quindici dall'articolo 135 della Costituzione, viene stabilito che spetta al Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, la designazione di quattro dei giudici di nomina parlamentare. Mentre il testo approvato dal Senato faceva venire meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati, questo è stato reintrodotta a seguito di una modifica approvata dalla Commissione, ed è stato fissato nel numero di tre. Il numero della componente di nomina parlamentare viene comunque portato a sette. È in conseguenza ridotto, in regione di quattro ciascuno, il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature. Per rafforzare l'indipendenza dei giudizi costituzionali, si prevede che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Inoltre, viene modificata la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica: l'elenco da cui trarre a sorte i sedici membri è compilato dalla Camera ed è necessario che i cittadini iscritti nell'elenco abbiano i requisiti per l'eleggibilità a deputato. Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si propone che la quota di membri di nomina parlamentare non sia eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì, per un sesto, dalla Camera dei deputati e, per un sesto, dal Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome. Inoltre, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è nominato dal Presidente della Repubblica e non più eletto dal Consiglio. Il testo in esame riformula infine l'articolo 138 della Costituzione, modificando l'istituto del *referendum* popolare confermativo nell'ambito del procedimento di revisione

costituzionale. In particolare, il ricorso al *referendum* è reso sempre possibile, anche nell'ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. A seguito di una modifica approvata da parte della Commissione, è stata invece eliminata la disposizione, presente nel testo licenziato dal Senato, in base alla quale, in caso di approvazione di una legge costituzionale, in seconda deliberazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, condizione per la validità del *referendum* confermativo, sarebbe stata la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione per il *referendum* abrogativo.

Da ultimo, l'articolo 43 del disegno di legge costituzionale reca un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, sono immediatamente applicabili, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale, le disposizioni modificative del titolo V; la maggior parte della restante disciplina troverà applicazione a decorrere dall'inizio della XV legislatura; una parte di essa, e segnatamente quella concernente

la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, si applicherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera dei deputati e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento, prevedibilmente, nell'anno 2011, con l'avvio della XVI legislatura; specifiche disposizioni concernono, infine, il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.

Conclusivamente, l'articolato in esame è frutto di un intenso e impegnativo lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, volto ad introdurre correttivi migliorativi al testo trasmesso dal Senato, il cui impianto complessivo è stato oggetto di condivisione da parte della maggioranza della Commissione. A tale testo, tuttavia, potranno essere apportate, nella fase di esame in Assemblea, eventuali ulteriori modifiche, sulla base di approfondimenti da svolgere in sede di Comitato dei nove, con particolare riferimento alle tematiche concernenti il Senato federale, il procedimento legislativo e la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Donato BRUNO, *Relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminate, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale C. 4862 e abb.: « Modificazione di articoli della parte II della Costituzione »,

premessi che:

la modifica del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo 15 del disegno di legge in esame, esclude dal regime di riserva d'Assemblea i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e ne consente così l'approvazione in sede legislativa anche in Commissione, mentre sembra opportuno riservare all'esame delle Assemblee almeno i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che coinvolgono i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione; sempre nel testo del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, sarebbe opportuno specificare il riferimento all'Assemblea piuttosto che alla Camera in generale, visto che l'articolo 13, terzo capoverso, dello stesso disegno di legge distingue tra « Camere » ed « Assemblee »;

la nuova formulazione dell'articolo 80 della Costituzione, di cui all'articolo 16 del disegno di legge, si giustifica solo se l'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica possa svolgersi secondo ciascuna delle procedure previste dal nuovo articolo 70 della Costituzione, di cui all'articolo 13 del presente disegno di legge; sembra invece preferibile che per tali disegni di legge venga seguita la procedura necessariamente bicamerale;

qualora invece si volesse mantenere la possibilità di approvare i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica anche con leggi eventualmente monocamerali, il settimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, di cui all'articolo 22 del disegno di legge in esame,

dovrebbe prevedere non più l'« autorizzazione delle Camere », bensì l'« autorizzazione con legge »;

la modifica del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione di cui all'articolo 34 del disegno di legge in esame espunge il riferimento agli obblighi internazionali quali limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione e dagli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 15, comma 1, il quarto capoverso sia sostituito dal seguente: « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, nonché per i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che coinvolgano i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione »;

2. all'articolo 13, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: « La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame » siano inserite le seguenti: « dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80, »;

3. ove non si ritenga di accogliere la condizione di cui sub *b*), all'articolo 22, comma 1, settimo capoverso, le parole: « autorizzazione delle Camere » siano sostituite dalle seguenti: « autorizzazione con legge »;

4. all'articolo 34, il primo comma sia soppresso.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862 ed abb., approvato in prima deliberazione dal Senato, recante modificazione di articoli della Parte II della Costituzione,

sottolineato l'estremo rilievo del provvedimento, il quale rappresenta uno dei più ampi interventi di riforma costituzionale finora realizzati, e comporta conseguenze particolarmente significative sulla forma di Governo e sui complessivi equilibri istituzionali del Paese,

rilevato come l'obiettivo di una più stretta connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, al quale sono volte alcune previsioni del disegno di legge, in particolare relative all'elezione ed al funzionamento del Senato federale della Repubblica, non devono porsi in contrasto con il divieto di vincolo di mandato di ogni deputato e senatore sancito dal nuovo articolo 67 della Costituzione,

considerata, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, la difficoltà ad attribuire un connotato costituzionale alla figura del « Capo dell'opposizione », che appare caratterizzata da caratteri più politici che giuridico-istituzionali, incidendo sui meccanismi di determinazione interni ai gruppi ed agli schieramenti, anche in considerazione dalla presenza, nell'attuale panorama politico italiano, di più gruppi di opposizione che non necessariamente si riconoscono in un unico schieramento,

rilevata la necessità di chiarire la portata della norma di cui all'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni deputato e ogni senatore rappresenta « la Nazione e la Repubblica »,

evidenziato come la riforma del procedimento legislativo delineata nel disegno di legge, volta a consentire di giungere ad una deliberazione definitiva sui provvedimenti in discussione in tempi certi e ad assicurare in tal modo la realizzazione del programma legislativo del Governo, presenti aspetti di notevole complessità, in particolare per quanto riguarda la concreta individuazione delle materie assegnate alla competenza principale di ciascuna Camera, ovvero di quelle rimesse all'esercizio bicamerale della funzione legislativa,

sottolineata la necessità di considerare attentamente le conseguenze che le modifiche apportate alla disciplina sul procedimento legislativo comporteranno sul ruolo e sul funzionamento degli organi parlamentari nel loro complesso e, in particolare, delle Commissioni parlamentari,

evidenziato come il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica delineato dal nuovo articolo 83 della Costituzione risulti, alla luce del più ampio coinvolgimento degli esponenti regionali, più articolato di quello ora vigente, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di elezione degli ulteriori delegati regionali eletti dai Consigli regionali, i quali devono avere specifiche caratteristiche soggettive e devono essere preventivamente designati da un altro organo,

rilevata la particolare specificità della previsione di cui all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, in base alla quale lo scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica è escluso a seguito della semplice presentazione alla Camera di un atto di indirizzo da parte di un numero qualificato di deputati appartenenti alla maggioranza,

evidenziato, sempre in riferimento all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, come la qualificazione dell'appartenenza di un deputato alla maggioranza possa risultare problematica, laddove questi muti la propria adesione al gruppo politico ovvero la sua posizione rispetto al programma di Governo, non essendo del resto possibile ritenere indefettibile il collocamento degli eletti in uno schieramento politico, anche in considerazione del divieto di mandato sancito dall'articolo 67,

rilevata l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma di cui all'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, secondo la quale la legge elettorale deve favorire la formazione di una maggioranza,

evidenziato, con riferimento all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in base al quale a Roma, capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, come non risulti chiaro quale sia il rapporto tra le disposizioni dello Statuto della Regione Lazio, che definisce i limiti e le modalità secondo cui si articolano le particolari condizioni di autonomia della capitale, e l'ordinamento della capitale stessa, la cui disciplina è affidata alla legge statale,

considerato, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva regionale si annoverino materie che possono coincidere, almeno in parte, con materie già rientranti negli ambiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero in quelli attribuiti alla legislazione concorrente,

sottolineata la necessità di esaminare ulteriormente il testo alla luce delle modifiche che la Commissione di merito dovesse apportare a seguito dell'esame degli emendamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

consideri la Commissione di merito la necessità che il processo di riforma costituzionale in senso federalista prospettato dal disegno di legge si accompagni alla tempestiva definizione dei meccanismi di funzionamento del federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni relative all'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 119 della Costituzione, tenendo conto dei risultati dell'Alta Commissione di studio sul federalismo istituita dall'articolo 3, comma 1 lettera *b*), della legge n. 289 del 2002.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, recante « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione », approvato, in prima deliberazione, dal Senato;

considerato che, anche in ragione degli ambiti di competenza della VIII Commissione, appare opportuno prospettare eventuali modifiche da apportare all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione circa la ripartizione delle materie tra la legislazione esclusiva dello Stato e quella concorrente;

considerata, inoltre, l'opportunità di procedere ad eventuali interventi sull'articolo 117, secondo e terzo comma, volti a risolvere le questioni lasciate aperte dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata nel 2001, che ha dato luogo a continui e ripetuti interventi della Corte Costituzionale;

segnalata infine l'opportunità che nel testo costituzionale sia inserita una norma di chiusura, tipica peraltro dei sistemi di tipo federale, contenente una « clausola di supremazia » che riconosce la potestà legislativa dello Stato anche in materie di competenza regionale di fronte all'esigenza di preservare l'unità giuridica ed economica dello Stato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti la Commissione di merito il possibile inserimento della materia delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, insieme a quella delle grandi reti di telecomunicazioni, di trasporto e di navigazione, tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato;

b) all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità che, per quanto riguarda la materia ambientale, si proceda all'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato dei soli livelli generali ed uniformi di protezione ambientale, salvaguardia dell'ecosistema e delle aree naturali protette, prevedendo — per converso — l'assegnazione dei restanti ambiti della materia alla legislazione concorrente, secondo quanto di fatto già acquisito dall'ampia legislazione regionale vigente in campo ambientale;

c) infine, sempre all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, verifichi la Commissione di merito la possibilità di inserire tra le materie di legislazione concorrente, insieme al governo del territorio, anche le materie dell'urbanistica e della disciplina degli appalti pubblici.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato dal Senato;

premesso che nel corso dell'esame in sede consultiva si è registrata in Commissione un'ampia e diversificata gamma di orientamenti sugli aspetti qualificanti e di portata generale del disegno di legge;

sottolineato che la Commissione ha pertanto convenuto sull'opportunità di concentrare il suo parere sugli aspetti di più stretta attinenza alle materie del lavoro e della previdenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'articolo 34 del disegno di legge, appare opportuno introdurre le seguenti precisazioni, anche alla luce dell'esperienza maturata nel corso del periodo di vigenza della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

a) dovrebbe essere meglio chiarita la disciplina e la ripartizione di competenza tra Stato e regioni con riferimento alle misure volte ad incrementare le opportunità occupazionali, considerato anche il loro crescente rilievo comunitario, sancito dagli Accordi di Lisbona;

b) occorre poi valutare l'assetto delle competenze sulla materia della « tutela e sicurezza del lavoro », attualmente rimesso alla legislazione concorrente, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni, fermo restando il rispetto della normazione di origine comunitaria;

c) analogamente, occorre valutare l'assetto delle competenze sulla materia della « previdenza complementare e integrativa », attualmente rimessa alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni,

d) al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *l)*, dopo le parole: « civile e » dovrebbero essere aggiunte le seguenti: « disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4862 Governo « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione »;

considerato che:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve essere garantita su tutto il territorio nazionale;

il provvedimento in esame non modifica la lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione che demanda allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essen-

ziali di assistenza, a garanzia dei diritti fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione, tra cui il diritto alla salute;

il provvedimento non modifica inoltre il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione che include la tutela della salute tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più chiaramente la materia « assistenza e organizzazione sanitaria », che l'articolo 34, secondo comma, del provvedimento in esame attribuisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, anche in rapporto alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4862 cost. Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato, recante « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 117 della Costituzione al fine di includere tra le materie oggetto di legislazione concorrente la pesca marittima e gli interventi in materia di calamità naturali, nonché di assicurare una disciplina omogenea sul territorio nazionale di situazioni soggettive comparabili in campo agricolo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato in prima deliberazione dal Senato;

rilevato che il provvedimento in esame costituisce una riforma ampia e articolata del sistema costituzionale vigente ed apprezzato in particolare che le modifiche introdotte alla Parte II, Titolo V della Costituzione completano in senso federale la riforma costituzionale già prevista dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001, riconoscendo alle regioni più adeguate competenze in via esclusiva;

considerato opportuno che il disegno di legge in esame — confermando la rilevanza della collocazione dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea — rimette alla procedura di votazione di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione, come introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, la disciplina delle materie relative ai rapporti dello Stato con l'Unione europea; mentre prevede la procedura di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione, sempre introdotto dall'articolo 11, la disciplina, tra le altre, della materia relativa ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, radicandosi così in capo alle due diverse assemblee, rispettivamente Camera dei deputati e Senato della Repubblica, una competenza specifica in riferimento alla legislazione normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4862
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ».

ART. 2.

(Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Senato federale della Repubblica).

Identico.

ART. 2.

(Camera dei deputati).

1. *Identico:*

« ART. 56. — *Identico.*

La Camera dei deputati è composta da **cinquecento** deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **cinquecento** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti ».

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

1. *Identico:*

« ART. 57. — *Identico.*

Il Senato federale della Repubblica è composto da **duecentocinquantadue** senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali **sono** sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica **con le modalità e nei casi previsti dal** suo regolamento. I senatori **sono** sentiti, ogni volta che lo richiedono, **dal Consiglio regionale** della Regione in cui sono stati eletti **con le modalità e nei casi previsti dai** rispettivi regolamenti ».

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni ».

ART. 5.

(Senatori a vita).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre ».

ART. 6.

(Durata delle Camere).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. *Identico:*

« ART. 58. — Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i **venticinque** anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni ».

ART. 5.

(Senatori a vita).

Identico.

ART. 6.

(Durata delle Camere).

1. *Identico:*

« ART. 60. — *Identico.*

Soppresso.

Identico.

Identico.

durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma ».

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ».

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. **Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono**

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono prorogati anche i Consigli regionali in carica ».

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

Identico.

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. *Identico:*

« ART. 64. — **Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

Identico.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, **del Senato federale della Repubblica** e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del

valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative **ed i poteri** del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni **in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.** Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono ».

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ».

Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e **le prerogative** del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui **agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma,** delle Giunte e degli organismi interni **diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma,** cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Soppresso.

Identico.

Identico ».

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

Identico.

ART. 10.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori).

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica ».

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato ».

ART. 12.

(Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive ».

ART. 10.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori).

1. *Identico:*

« ART. 66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata **dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti** ».

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

Identico.

ART. 12.

(Indennità parlamentare).

1. *Identico:*

« ART. 69. — *Identico.*

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche ».

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. **I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.** Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

1. *Identico:*

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, **nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo,** salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le mo-

promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, **anche annuali**, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli **27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21**. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

difiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate **dalla Camera dei deputati** ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, **il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.**

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti **la determinazione dei principi fondamentali sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma**. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, **composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere**, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista pa-

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede **legislativa** ».

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

ART. 15.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

ritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede ».

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

Identico.

ART. 15.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

1. *Identico:*

« ART. 72. — *Identico.*

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, **le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.**

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, **anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma.** Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento ».

Identico.

Identico.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno **della Camera competente** nei termini stabiliti dal proprio regolamento ».

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « dei propri componenti, » sono inserite le seguenti: « e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Se le Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo

ART. 16.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

ART. 17.

(Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

ART. 18.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delegazione delle Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « alle Camere » sono inserite le seguenti: « competenti ai sensi dell'articolo 70 ».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

Identico.

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

Identico.

Soppresso.

CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, **in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze**. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, **designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali**.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ».

ART. 20.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. *Identico:*

« ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera **dei deputati**, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e **dai** delegati eletti dai Consigli regionali **in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio**. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. **Ciascun Consiglio regionale elegge** altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

Identico ».

ART. 20.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

Identico.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

ART. 21.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica ».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: « se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione » sono sostituite dalle seguenti: « se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

ART. 21.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

Identico.

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. *Identico:*

« ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Identico.

Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Identico.

Identico.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica ».

ART. 23.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento **richiesto dal Primo ministro nel caso in cui**, entro dieci giorni **da tale richiesta**, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle ele-

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato **e, sentiti i Presidenti delle due Camere**, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Identico.

Identico.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti **eletti dalle Camere.**

Identico.

Identico ».

ART. 23.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. *Identico:*

« ART. 88. — Il Presidente della Repubblica **decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, nei seguenti casi:**

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento **nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora** entro dieci giorni venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle

zioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro ».

ART. 24.

(Controfirma degli atti presidenziali).

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge **eventualmente** attribuisca alla sua esclusiva responsabilità ».

ART. 25.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica ».

elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro ».

ART. 24.

(Controfirma degli atti presidenziali).

1. *Identico:*

« ART. 89. — *Identico.*

Identico.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi **dell'articolo 88**, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge **attribuisce** alla sua esclusiva **competenza** ».

ART. 25.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

Identico.

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.

(Governo e Primo ministro).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni ».

ART. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.

(Governo e Primo ministro).

1. *Identico:*

« ART. 92. — *Identico.*

Identico.

Identico ».

Soppresso.

ART. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

Identico.

prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ».

ART. 28.

(*Governo in Parlamento*).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro **sfiduciato** si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni ».

ART. 29.

(*Poteri del Primo ministro e dei ministri*).

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

ART. 28.

(*Governo in Parlamento*).

1. *Identico*:

« ART. 94. — *Identico*.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. **La votazione ha luogo per appello nominale**. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, **non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione**, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. **Nel caso di approvazione**, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni ».

ART. 29.

(*Poteri del Primo ministro e dei ministri*).

Identico.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri ».

ART. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale ».

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 31.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: « e per un terzo dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti ».

ART. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

Identico.

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 31.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: « e per un terzo dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « **per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto** dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. *Identico:*

« Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei componenti **eletti dalle Camere** ».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

(Capitale della Repubblica federale).

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato ».

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale ».

ART. 33.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale ».

ART. 34.

(Competenze legislative esclusive delle Regioni).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

(Capitale della Repubblica federale).

Identico.

ART. 33.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).

Identico.

ART. 34.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. *Identico.*

2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ».

3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni ».

4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

« *m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; ».

3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: « Comuni » sono inserite le seguenti: « riconoscono e » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio ».

ART. 36.

(Modifica dell'articolo 120
della Costituzione).

1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i principi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo ».

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento alla tutela dei beni culturali. **Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento** alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

2. *Identico.*

ART. 36.

(Modifica all'articolo 120
della Costituzione).

1. All'articolo 120 della Costituzione, il **secondo comma è sostituito dai seguenti:**

« Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati, **nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione**, i principi che assicurino **da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.** »

ART. 37.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l'impedimento permanente, la morte » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

ART. 38.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblica-

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

ART. 37.

(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

1. All'articolo 123 della Costituzione, al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Identico.

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

1. *Identico:*

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla

zione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento ».

ART. 39.

(Abrogazioni).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 40.

(Corte costituzionale).

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, **entro i successivi quindici giorni**, può emanare il conseguente decreto di annullamento ».

ART. 40.

*(Abrogazioni).**Identico.*

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

ART. 41.

(Corte costituzionale).

1. *Identico:*

« ART. 135. — La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; **tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici** sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea ».

Identico.

Identico.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Identico.

Identico.

Identico ».

2. *Identico:*

« ART. 3. — 1. I giudici della Corte costituzionale **nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati** sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti **la rispettiva Assemblea**. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti **la rispettiva Assemblea** ».

ART. 41.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto ».

2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 42.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

ART. 42.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

Soppresso.

1. *Identico.*

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo e quarto comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. **Per la formazione del Senato federale della Repubblica della XV legislatura, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle D'Aosta uno.**

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.

2. *Identico.*

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. **Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.**

5. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, **integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza **alle prime due scadenze** di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già

5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i principi di coordinamento della finanza pubblica e

eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. **La Camera dei deputati nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle ulteriori scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune.**

6. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

10. *Identico.*

11. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13 della presente legge costituzionale.

11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: « , impedimento permanente o morte »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente ».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: « il primo rinnovo » sono sostituite dalle seguenti: « i rinnovi » e la parola: « successivo » è sostituita dalla seguente: « successivi ».

tributario ed istituiscono un fondo perequativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come **sostituito** dall'articolo 13 della presente legge costituzionale. **Tali disegni di legge sono esaminati secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge costituzionale.**

12. *Identico.*

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

14. *Identico.*

15. **Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.**

ORDINE DEL GIORNO

I Presidenti dei Consigli delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, riuniti a Trieste il 3 agosto 2004,

esprimono

forte preoccupazione per il disegno di legge governativo in materia di federalismo e premierato, approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati il 26 luglio 2004: un testo confuso e non privo di contraddizioni che, nell'intento di apportare alcuni correttivi e di completare la riforma federale dello Stato, avviata nel 2001, finisce per penalizzare le Regioni speciali;

rilevano

che la norma finale transitoria (art. 43 c. 15) prevede l'automatica applicazione dell'intera riforma federalista anche alle Regioni speciali ed alle Province autonome, con l'effetto di modificare in modo implicito ed immediato i loro statuti, anche con sacrificio delle condizioni di particolare autonomia già possedute, poiché la norma non è accompagnata dalla clausola di maggior favore contenuta ad es. nell'art. 10 della L.C. 3/2001;

deducono

che in questo modo si produce anche uno svilimento delle garanzie procedurali introdotte dalla L.C. 2/2001 in base alle quali le modifiche degli Statuti speciali richiedono la consultazione delle Assemblee legislative regionali e provinciali;

constatano

che la tacita modifica degli Statuti speciali, in assenza di qualsiasi forma di consultazione delle Assemblee legislative regionali e provinciali, contraddice apertamente anche un'altra previsione del disegno di riforma costituzionale (art. 33), la quale introduce una forma limitata di intesa "a termine", comunque insoddisfacente a tradurre correttamente il principio di natura pattizia ed i vincoli sul piano storico, sociale e internazionale che dovrebbero informare i rapporti tra lo Stato e le Autonomie speciali;

ritengono

che sia priva di reale portata giuridica la norma che dovrebbe fungere da salvaguardia della specialità (art. 34 c. 6) attraverso il richiamo alla garanzia "delle forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attualmente previste dagli Statuti speciali", poiché nessuna delle disposizioni da essa richiamate (commi 1, 4 e 5 dell'art. 34) restringe gli spazi di autonomia speciale, mentre, all'incontro, le disposizioni che invece restringono gli spazi di speciale autonomia in materia di tutela della salute (commi 2 e 3 dell'art. 34) non sono richiamate dalla norma di salvaguardia (art. 34 c. 6), con la

conseguenza che le stesse potrebbero ritenersi immediatamente applicabili *in peius* alle Autonomie speciali in forza della norma finale transitoria (art. 43 c. 15);

reputano

che la contestualità delle elezioni nazionali e regionali (deducibile dagli artt. 3 e 6), nonché il potere assegnato al Presidente della Repubblica di indire le elezioni regionali e di convocare le prime riunioni dei Consigli (art. 22), comportano un pesante *vulnus* alle Autonomie regionali e provinciali (e non solo alle autonomie speciali), facendo dipendere la loro durata e l'anticipato scioglimento non da una loro autonoma decisione politica bensì dalla durata del Senato federale;

valutano

che la conformazione del Senato federale della Repubblica, così come delineata nel disegno di riforma, appare ben lontana dalle connotazioni di una camera rappresentativa degli enti territoriali, apparendo piuttosto una mera riproposizione dell'attuale Senato, pur in un quadro di bicameralismo differenziato: una Camera sostanzialmente impermeabile all'emersione degli interessi territoriali delle Regioni e delle Province autonome;

affermano

che l'introduzione di un controllo di merito (art. 39) sulle leggi regionali e provinciali, da attivarsi in presenza di una supposta lesione dell'interesse nazionale rappresenta un forte arretramento rispetto alle condizioni di autonomia fissate con la riforma del 2001 e, comunque, una soluzione di dubbia efficacia: in primo luogo perché la nozione di interesse nazionale è del tutto elastica, prestandosi dunque ad interpretazioni estensive e di parte, e per di più in assenza di qualsiasi coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella definizione di tale nozione; in secondo luogo non necessaria sia per il fatto che la Corte costituzionale comunque utilizza clausole generali a difesa del sistema sia perché resta comunque la possibilità per il Governo di esercitare il potere sostitutivo;

considerano

che il Governo potrà senz'altro esercitare il potere sostitutivo in virtù di una "clausola di supremazia" (art. 36), risultando così vanificata la possibilità per le Autonomie speciali di richiamarsi alle condizioni di miglior favore loro riconosciute dalla riforma costituzionale del 2001 (art. 10 L.C. 3/2001) per contrastare eventuali iniziative governative lesive dell'autonomia nelle materie di competenza statutaria;

ribadiscono

l'esigenza di rappresentare a Governo e Parlamento la netta contrarietà delle autonomie speciali a subire un ridimensionamento del loro ruolo storico, confermato dall'art. 116 della Costituzione;

assumono

l'impegno di intraprendere, anche in raccordo con i rispettivi Esecutivi, un'azione convergente a tutela delle prerogative delle Autonomie speciali, promuovendo ogni utile iniziativa – senza escludere quelle previste dall'art. 138 Cost. - volta a contrastare, da un lato, l'adozione di norme che sono espressione di un superato principio di supremazia statale e, dall'altro lato, ad introdurre, con la ripresa dei lavori parlamentari a settembre, quei correttivi ritenuti necessari a salvaguardare le discipline statutarie delle forme e condizioni particolari di autonomia.

Attuale:

10 ago 2004 Concluso
 10 set 2004 Trasmissione Governo

ALLEGATO 3

Storico:

10 ago 2004 Presentazione Seduta n. 235 AULA
 10 ago 2004 Annuncio Aula Seduta n. 235 AULA
 10 ago 2004 Approvato Seduta n. 235 AULA

Testo

XIII Legislatura ARS
 REPUBBLICA ITALIANA
 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
 NELLA SEDUTA N. 235 DEL 10 AGOSTO 2004
 (N. 414)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

VISTO il disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, recentemente esitato dalla 1^a Commissione permanente 'Affari Costituzionali' della Camera dei Deputati;

VISTO in particolare, l'ultimo comma dell'art. 43 che così recita 'Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dell'art. 34, comma 6, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano';

CONSIDERATO che a Montecitorio la discussione del suddetto testo è già iniziata e che il suo esame, in prima lettura, si concluderà nel prossimo mese di ottobre;

VISTO l'ordine del giorno, sottoscritto a Trieste il 3 agosto 2004 dai Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, nell'esprimere forte preoccupazione e disagio per un disegno di legge che penalizza, sorprendentemente, le autonomie speciali, si definisce una posizione comune a tutela delle prerogative delle Regioni e delle Province di cui all'art. 116 della Costituzione;

RITENUTO che tale documento, sia nella parte motiva che in quella propositiva, è pienamente condivisibile, in quanto, da un lato, riassume e sottolinea i punti della riforma lesivi delle competenze delle autonomie speciali e, dall'altro, prospetta e propone un'azione corale delle Regioni e delle Province interessate a difesa di istituti e principi che conservano, tuttora, un'indubbia validità,

FA PROPRIO

l'ordine del giorno sottoscritto, a Trieste, dai Presidenti delle Assemblee parlamentari delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

DA' MANDATO AL PRESIDENTE
 DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

di promuovere, anche in raccordo con il Presidente della Regione, ogni opportuna iniziativa volta a far sì che il Parlamento nazionale e le Autorità governative, presa coscienza della gravità del vulnus, si adoperino, secondo il proprio ruolo, a salvaguardare la storica specialità dell'autonomia siciliana nell'ambito dell'ordinamento regionale differenziato riconosciuto e garantito dalla Costituzione italiana.

Disegno di legge costituzionale n. 4862/Camera “Modificazioni degli articoli della Parte II della Costituzione”. Proposta di emendamenti.

7 settembre 2004

Il Presidenti delle Regioni a Statuto speciale ed delle Province autonome di Trento e Bolzano e i Presidenti dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle stesse hanno valutato il disegno di legge costituzionale approvato il 28 luglio scorso dalla I Commissione legislativa della Camera, che verrà prossimamente sottoposto all'esame e all'approvazione in prima lettura da parte dell'Aula..

I Presidenti ritengono che l'impianto del disegno di legge costituzionale viene a incidere radicalmente sulle fondamenta costituzionali degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e della Province autonome.

In particolare, la nuova formulazione della norma finale, come modificata dalla Commissione affari costituzionali, introduce una serie di violazioni all'autonomia delle Regioni a statuto speciale, prevedendo la diretta e automatica applicabilità di tutte le disposizioni concernenti tra l'altro il Senato federale, la contestualità dell'elezione del Senato federale con quella dei Consigli regionali, il potere sostitutivo, le leggi di coordinamento, il potere di annullamento delle leggi per motivi di merito, con l'effetto di modificare immediatamente gli statuti, in assenza di qualsiasi consultazione delle assemblee legislative regionali.

Valutata la pesante limitazione all'autonomia speciale introdotta dalle modificazioni approvate dalla Commissione, i Presidenti ritengono necessario, anche in conformità agli ordini del giorno approvati al riguardo dalle Assemblee, richiamare il Governo agli impegni assunti formalmente con tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 9 ottobre 2003, all'atto dell'avvio dell'iter parlamentare della riforma.

I Presidenti ribadiscono l'esigenza che gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano continuino ad essere definiti, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, dalle Leggi Costituzionali di approvazione ovvero di modifica dei rispettivi Statuti di autonomia nonché dalle norme di attuazione degli stessi.

Conseguentemente, in previsione del prossimo esame da parte dell'Aula della Camera dei Deputati, le Regioni propongono i seguenti emendamenti al testo del disegno di legge approvato dalla Commissione.

Proposte emendative

1. Al terzo comma dell'articolo 87 della Costituzione, come modificato dall'articolo 22 del presente disegno di legge costituzionale, le parole *“dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano”* sono sostituite con le parole *“ad eccezione degli Organi delle Regioni e Province Autonome di cui all'art. 116”*.

Motivazione: L'articolo 87 della Cost. riguarda le funzioni del Presidente della Repubblica. Fra queste il ddl. inserisce la nuova competenza di indire le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali e delle Province autonome, e di fissarne la prima riunione, in accordo con il successivo art. 57 che prevede la contestualità delle elezioni del Senato federale e dei Consigli regionali.

L'emendamento proposto ha la finalità di escludere espressamente tale potere per le elezioni degli organi delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dalla norma transitoria, come di seguito emendata (cfr. emendamento n. 4).

2. L'articolo 33 (Approvazione degli Statuti delle regioni speciali) del presente disegno di legge costituzionale è sostituito dal seguente:

"Art. 33

(Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti".

Motivazione: La riformulazione dell' articolo 116 Cost. riguardante la procedura per gli Statuti speciali, prevede che per l'approvazione e le modificazioni degli Statuti sia sufficiente un'intesa delle Regioni interessate, ridotta sostanzialmente a un parere obbligatorio non vincolante.

La norma qui proposta prevede invece un maggior coinvolgimento delle Regioni che si colloca non nella fase di avvio dell'iter parlamentare (e quindi facilmente superabile), bensì dopo l'approvazione delle Camere in prima deliberazione. Si rammenta che questo emendamento, proposto dal Friuli Venezia Giulia a nome di tutte le Regioni a statuto speciale, era stato formalmente accettato dal Governo (settembre 2003).

3. Il comma 6 dell'articolo 34 del presente disegno di legge costituzionale è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni previste nel capo V della presente legge si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.”

Motivazione: L'attuale clausola di salvaguardia prevista dal comma 6 dell'art 117, relativo alle competenze legislative delle regioni, prevede che solo alcune specifiche disposizioni dell'art. 117 si applichino alle Regioni speciali, laddove prevedano forme di autonomia più ampie. Non sono coperte invece dalla formula di salvaguardia le previsioni dei nuovi poteri statali.

L'emendamento proposto ha lo scopo di estendere la predetta clausola di salvaguardia a tutte le nuove competenze statali previste dal capo V della nuova legge, che non qualificandosi come forme di autonomia più ampie, non troverebbero applicazione per le regioni speciali, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 3/2001.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 del presente disegno di legge costituzionale è inserito il seguente:

“2 bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali previste dagli Statuti medesimi anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali o provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate, in via transitoria, le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra l'Assemblea regionale siciliana, i Consigli regionali e delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.”

Motivazione: Nell'ambito delle norme transitorie, il comma 2 dell'articolo 43 prevede che le elezioni del Senato federale siano indette dal Presidente della Repubblica e siano contestuali a quelle di tutti i Consigli regionali in carica che sono pertanto sciolti. L'affermazione del principio di contestualità dell'elezione del Senato con quella dei Consigli regionali determina il collegamento della durata predeterminata del mandato dei senatori e il conseguente obbligo per la legislatura regionale di essere forzosamente adeguata ai tempi di scadenza della durata in carica del Senato.

L'emendamento in esame è particolarmente significativo in quanto si propone di fare salva la durata e le modalità di elezione degli organi regionali previsti dagli Statuti, anche ove ciò comporti la non contestualità con le elezioni del Senato, rinviando a specifiche norme di attuazione la disciplina transitoria per il necessario raccordo tra l'attuale sistema statutario e il nuovo sistema elettorale del Senato federale.

5. Il comma 15 dell'articolo 43 del presente disegno di legge è soppresso.

Motivazione: Il comma 15 dell'articolo 43 stabilisce che fino all'adeguamento degli Statuti e salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 6, (cfr. emendamento n. 3), le disposizioni dell'intera legge costituzionale si applichino anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Tale disposizione determina, come già detto, l'immediata applicabilità di tutte le norme, senza prevedere alcun tipo di adattamento connesso al riconoscimento dei caratteri di specialità e della sussistenza di un ordinamento differenziato.

La proposta soppressione del comma 15 fa pertanto venir meno l'attuale previsione dell'automatica applicabilità alle Regioni a statuto speciale e Province autonome delle norme lesive dell'autonomia differenziata delle stesse.

Attuale:

21 set 2004 Concluso
 23 set 2004 Trasmissione

ALLEGATO 5

Storico:

21 set 2004 Presentazione Seduta n. 238 AULA
 21 set 2004 Annuncio Aula Seduta n. 238 AULA
 21 set 2004 Discussione Seduta n. 238 AULA
 21 set 2004 Approvato Seduta n. 238 AULA

Testo

XIII Legislatura ARS
 REPUBBLICA ITALIANA
 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
 NELLA SEDUTA N. 238 DEL 21 SETTEMBRE 2004
 (N. 440)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO che alla Camera dei Deputati è in corso l'esame del disegno di legge n. 4862/A, recante modificazioni alla parte II della Costituzione, che, se approvato nell'attuale formulazione, introdurrebbe forti limitazioni all'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, così come sottolineato e stigmatizzato, con dovizia di argomentazioni, nel documento sottoscritto a Trieste il 3 agosto 2004, dai Presidenti delle Assemblee parlamentari dei suddetti enti;

VISTO il proprio ordine del giorno n. 414, approvato nella seduta n. 235 del 10 agosto 2004, con il quale, nel fare proprie le ragioni storico-politiche e socio-economiche addotte nel succitato documento a tutela delle specialità, si dà mandato al Presidente dell'Assemblea di promuovere, in raccordo con il Presidente della Regione, ogni opportuna iniziativa diretta a salvaguardare la storica specialità dell'Autonomia siciliana;

PRESO ATTO degli elementi emersi nel corso della riunione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale, tenutasi il 20 settembre 2004 alla presenza dei parlamentari nazionali eletti in Sicilia, appositamente convocata al fine di mettere a fuoco le problematiche relative ai contenuti della riforma costituzionale, con particolare riferimento alla tutela delle prerogative delle Regioni speciali e delle Province autonome;

VALUTATA l'esigenza che la massima istituzione rappresentativa della Sicilia, pur nella diversità dei giudizi assunta dalle varie forze politiche sul disegno di legge di riforma costituzionale, esprima una posizione condivisa a salvaguardia delle prerogative autonomistiche della Regione siciliana, anche in considerazione del ruolo che essa si accinge a svolgere nell'ambito del Mediterraneo,

APPROVA L'OPERATO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E GLI DA' ULTERIORE MANDATO
 ad intervenire, in raccordo con il Presidente della Regione, presso la deputazione siciliana al Parlamento nazionale affinché la stessa, nell'interesse superiore dell'Autonomia

siciliana inquadrata nell'ambito più complessivo dell'ordinamento regionale differenziato sancito dalla Costituzione, operi sulla base delle seguenti linee-guida:

- 1) riaffermazione del principio di natura pattizia nei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, mediante la garanzia procedimentale che gli Statuti speciali possono essere modificati soltanto dopo che si sia attuata un'effettiva 'intesa' fra le due dimensioni, anche attraverso un voto d'Aula;
- 2) anche nel caso di realizzazione del principio della 'contestualità elettiva' fra Senato federale e Assemblee regionali, rispetto della potestà decisionale esclusiva in materia elettorale propria della Regione siciliana;
- 3) attuazione del federalismo fiscale in modo equo e solidale, assicurando che il livello delle prestazioni pubbliche nelle realtà meno favorite, come quella isolana, non solo non venga penalizzato, ma, al contrario, venga rapportato a quello delle zone più avvantaggiate del Paese;
- 4) esclusione di qualsivoglia controllo di merito sulla legislazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, anche in considerazione del ruolo peculiare che nella Regione siciliana riveste, in qualità di organo di garanzia costituzionale, il Commissario dello Stato, come sottolineato nell'ordine del giorno n. 22 approvato dall'ARS nella seduta n. 26 del 29 novembre 2001 e come peraltro evidenziato dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, relativamente alla Regione siciliana;
- 5) previsione di una clausola di salvaguardia, analoga a quella di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale le modifiche costituzionali in discussione trovano applicazione per le Regioni speciali e le Province autonome esclusivamente nel caso in cui esse stabiliscano forme di autonomia più ampia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2544-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**dal Vice presidente del Consiglio dei ministri
(FINI)**

**dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)**

**e dal Ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)**

**di concerto col Ministro dell'interno
(PISANU)**

**e col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)**

(V. Stampato n. 2544)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004

(V. Stampato Camera n. 4862)

*approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 2004*

Modifiche alla Parte II della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modificazione di articoli della Parte II
della Costituzione**

CAPO I

**MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE**

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla Parte II della Costituzione

CAPO I

**MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE**

Art. 1.

*(Senato federale della Repubblica)**Identico*

Art. 2.

*(Camera dei deputati)*1. *Identico:*«Art. 56. - *Identico.*

La Camera dei deputati è composta da **cinquecentodiciotto** deputati **elettivi, diciotto dei quali eletti nella** circoscrizione Estero, **e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.**

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i **ventuno** anni di età.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, **salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.**

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, **dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.**

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, **fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero**, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **cinquecento** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. *Identico:*

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da **duecentocinquanta** due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione **del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.**

Identico.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a **sei**; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/**Vallée d'Aoste** uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Senatori a vita)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. *Identico:*

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i **venticinque** anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

«Il Presidente della Repubblica può nominare **deputati** a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei **deputati** di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. *Identico:*

«Art. 60. - *Identico.*

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, **di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome** non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. **Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».**

Soppresso

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti **dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta** dei suoi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. *Identico:*

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta **dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza**».

Art. 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. *Identico:*

«Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio re-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. **Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.** Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative **ed i poteri** del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni **in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.** Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze **in ogni fase dell'attività parlamentare.**

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

golamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di **riunirsi** in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, **del Senato federale della Repubblica** e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui **agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma,** delle Giunte e degli organismi interni **diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma,** cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 10.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini **tassativi** stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o **Consiglio delle Province autonome** può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. **I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».**

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Identico

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. *Identico:*

«Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata **dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti**».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica».

Art. 11.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 12.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche **elettive**».

Art. 13.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, **ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato**, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

Identico

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. *Identico*:

«Art. 69. - *Identico*.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità **contestuale** di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

1. *Identico*:

«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, **fatto** salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, **a** tali disegni di legge **il** Senato federale della Repubblica, entro trenta

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

parte della Camera **dei deputati**, tali disegni di legge **sono trasmessi** al Senato federale della Repubblica. **Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge.** Entro i trenta giorni **successivi** il Senato **delibera** e può proporre modifiche sulle quali la Camera **dei deputati** decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. **Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.**

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato **federale della Repubblica, sono trasmessi** alla Camera dei deputati. **La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge.** Entro i trenta giorni **successivi** la Camera dei deputati **delibera** e può proporre modifiche sulle quali il Senato **federale della Repubblica** decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. **Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, **fatto** salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, **a** tali disegni di legge **la** Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, **anche annuali**, concernenti **la perequazione delle risorse finanziarie** e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti **la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane**, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli **27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117**, commi quinto e nono, **118**, commi secondo e terzo, **120, secondo comma, 122**, primo comma, **125, 132, secondo comma, 133**, primo comma, **137, secondo comma**, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo **dopo una lettura da parte di ciascuna Camera**, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo **117, secondo comma, lettere m) e p)**, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo **120, secondo comma**, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione **rinvia** espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e **quinto**, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, **secondo** comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere **possono convocare**, d'intesa tra di loro, una commissione, **composta da trenta deputati e da trenta senatori**, secondo il criterio di **proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere**, incaricata di proporre un testo **unificato da sottoporre al voto finale** delle due Assemblee. **I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.**

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti **sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere**. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede **legislativa**.

Art. 14.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, **sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti**, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. **I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi**.

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. *Identico:*

«Art 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi **dall'Assemblea**, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, **le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.**

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso **all'Assemblea**, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato **dall'Assemblea** oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte **dell'Assemblea** è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stes-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, **anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma**. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale **adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro** sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini **tassativi** stabiliti dal regolamento».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

so. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa **delle Regioni e delle Province autonome** sono poste all'ordine del giorno **della Camera competente** nei termini stabiliti dal proprio regolamento, **con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro**».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. *Identico:*

«Art. 80. - È autorizzata con legge, **approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma**, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

(Bilanci e rendiconto)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 18.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

1. Identico:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82, **secondo comma**, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito **dai seguenti**: «La Commissione d'inchiesta istituita **dalla Camera dei deputati ovvero** con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. **Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione**».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. Identico:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera **dei deputati**, costituita dai componenti delle due

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

denti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. **I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.**

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 20.

(*Convocazione dell'Assemblea della Repubblica*)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti **dal Consiglio o dall'Assemblea regionale**. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge **due** delegati. **Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato**. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. **Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge** altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. **L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.**

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. **Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti**. Dopo il **quinto** scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta **dei componenti**».

Art. 23.

(*Età minima del Presidente della Repubblica*)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(*Convocazione dell'Assemblea della Repubblica*)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 21.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. *Identico:*

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso **che** egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. *Identico.*

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. *Identico:*

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è **il Capo dello Stato**, rappresenta la Nazione ed è **garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica**.

Identico.

Indice le elezioni **della Camera dei deputati e quelle dei senatori** e fissa la prima riunione **della Camera dei deputati**.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità **amministrative** indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 23.

(*Scioglimento della Camera dei deputati*)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, **su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94**, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni **entro i successivi sessanta giorni**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato **e, sentiti i Presidenti delle due Camere**, i presidenti delle Autorità indipendenti **e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**.

Identico.

Identico.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti **eletti dalle Camere**.

Identico.

Identico.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(*Scioglimento della Camera dei deputati*)

1. *Identico:*

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni **nei seguenti casi:**

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro».

Art. 24.

(Controfirma degli atti presidenziali)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento **nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».**

Art. 28.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

Art. 25.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una mag-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

Identico

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

1. *Identico:*

«Art. 92. - *Identico.*

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati **ovvero con una o più liste di candidati** all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

Art. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 28.

(Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Identico».

Soppresso

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

Identico

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

1. *Identico:*

«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma **di legislatura e la composizione** del Governo alle Camere entro dieci giorni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro **sfiduciato** si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla nomina. **La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro** ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro **si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.**

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, **non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione**, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. **Nel caso di approvazione** il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 29.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

Identico

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «e per un terzo dal Senato federale della Repubblica **integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «**per un sesto dalla Camera dei deputati** e per un **sesto** dal Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è **abrogato**.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.

(Capitale della Repubblica federale)

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica **federale** e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio. **La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale**».

Art. 33.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. *Identico.*

2. **All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».**

3. *Identico:*

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o **Provincia autonoma interessata sul testo**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 34.

(Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. *Identico.*

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *e*) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *h*), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

«*m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. Identico:

« *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) polizia **amministrativa regionale e locale;**

e) *identica».*

11. Identico.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «riconoscono e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. **L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 36.

(Modifica dell'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i principi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, **secondo comma**, della Costituzione, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

c) è soppresso il secondo periodo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento perma-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rileggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 38.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. **Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli.** Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può **proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni.** Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. *Identico:*

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale **o parte di essa** pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro **quindici** giorni dalla sua pubblicazione **invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.** Qualora entro i successivi **quindici** giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il **Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che,** entro gli ulteriori **quindici** giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, **entro i successivi dieci giorni, emana** il conseguente decreto di annullamento».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il Regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 39.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

1. All'articolo 133 della Costituzione, è premesso il seguente comma:

«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 40.

(*Corte costituzionale*)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 51.

(*Corte costituzionale*)

1. *Identico:*

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; **tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro** giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Identico.

Identico.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi **tre** anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea».

Art. 41.

(Referendum *sulle leggi costituzionali*)

1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico».

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. *Identico:*

«Art. 3. - *1.* I giudici della Corte costituzionale **nominati dal** Senato federale della Repubblica e **quelli nominati dalla Camera dei deputati** sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti **la rispettiva** Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti **la rispettiva** Assemblea».

Art. 52.

(Referendum *sulle leggi costituzionali*)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1. Identico.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, **sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime**, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; **sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;**

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; **sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;**

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repub-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato **federale** della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

blica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, **ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale**, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.

5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, **al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.**

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo **36** della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, **come modificato dalla presente legge costituzionale**, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma **13** sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di **inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di** entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica **presso il Senato federale della Repubblica.**

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13 della presente legge costituzionale.

11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16. Identico.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. Identico.

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.